



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Bari

**TARIFFA PROFESSIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DECRETO 15 LUGLIO 1992, n. 430
(G.U. n. 265 10/11/92)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1992, n. 430

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1: *Oggetto e carattere delle spettanze*

1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunità europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.

Art. 2: *Classificazione dei compensi*

1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese.
2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.

Art. 3: *Criteri generali di applicazione*

1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.
2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.

Art. 4: *Aumenti e riduzioni*

1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.

Art. 5: *Obbligatorietà della tariffa*

1. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 12/ 1979, compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.

Art. 6: *Applicabilità della tariffa*

1. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7: *Valore delle prestazioni-Applicazione analogica*

1. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.

Art. 8: *Prestazioni professionali parziali*

1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Art. 9: *Pluralità di professionisti*

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.
2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.
3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 10: *Concorso del cliente*

1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.
2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.

Art. 11: *Pluralità di clienti*

1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

Art. 12: *Anticipi ed acconti*

1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunciare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 13: *Collaboratori del consulente del lavoro*

1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Art. 14: *Cumulabilità*

1. Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazione di compensi.

Art. 15: *Specifiche*

1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sé e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.
2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.

Art. 16: *Termine di pagamento delle parcelle*

1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria

così come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 17: *Regime di abbonamento*

1. Il consulente del lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale.
2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

Art. 18: *Norma transitoria*

1. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 1981.

TITOLO II: SPESE E INDENNITÀ

Art. 19: *Spese*

1. E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese:
 - o di scrittura a mano ed a macchina:
 - 1) per ogni facciata dell'originale euro 0,52
 - 2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia euro 0,18
 - o di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
 - o di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro;
 - o generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennità dovute.

Art. 20: *Indennità*

1. Al consulente del lavoro, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

- o a) di trasferta e di assistenza dallo studio

		da euro	a euro
nel luogo ove ha sede lo studio:	per brevi accessi	2,32	4,91
	per mezza giornata	9,55	18,08
	per una giornata	18,08	35,64
fuori dal luogo ove ha sede lo studio:	per brevi accessi	9,55	18,08
	per mezza giornata	14,46	27,37
	per una giornata	23,76	45,45

I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

- o *d)* di protocollo e formazione di fascicoli:

- o *b)* di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno:

da euro	a euro
1,03	2,32

- o *c)* di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

punto a) e nel successivo art. 21)

- o m) di compilazione moduli denunce e documenti:

	da euro	a euro
per pratiche di previdenza sociale, di malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali (compreso gli estratti per rendite)	1,55	7,75
per altre pratiche ed adempimenti	1,55	7,75

- o n) di compilazione:

	da euro	a euro
moduli di rilevazione statistica	3,62	18,08
per ciascun dipendente	1,55	4,13

- o o) di determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e per ciascun dipendente:
minimo euro 2,58
massimo euro 10,33

- o p) di predisposizione conteggi inerenti il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente:
minimo euro 7,75
massimo euro 30,99

- o q) di rilevamento e predisposizione dati connessi ad obblighi contabili ed extracontabili:
minimo euro 10,33
massimo euro 41,32

- o r) di disamina:

	da euro	a euro
di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza):	1,81	3,62
delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza):	1,81	3,62

- o s) di mandato:
per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni diritto fisso euro 2,32

- o t) di revisione parcelle:

	da euro	a euro
per richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese:	10,33	30,99

- o u) di pagamenti:
per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di euro 1,03

- o v) di intervento:

	da euro	a euro
per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a):	5,16	18,08

TITOLO III: ONORARI

Capo I ONORARI A TEMPO

Art. 21: Onorari a tempo

1. Gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso nell'interesse del cliente.
2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per sé l'onorario principale, sono cumulabili con questo.
3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di euro 9,30. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Capo II ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E DI ATTUAZIONE

Art. 22: Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari, riferiti a prestazioni di durata normale.
Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.

a) Interventi personali:

- 1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo euro 12,91

massimo euro 69,72

- 2) sessione informativa con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo euro 10,33

massimo euro 23,24

- 3) sessione informativa con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo euro 9,30

massimo euro 17,04

- 4) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in comune):

minimo euro 12,91

massimo euro 46,48

- 5) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in contrasto):

minimo euro 33,57

massimo euro 67,13

- 6) interventi per assistenza e discussioni avanti autorità e commissioni amministrative e del lavoro:

minimo euro 33,57

massimo euro 118,79

- 7) interventi, assistenza e discussioni presso istituti previdenziali ed assistenziali, enti e uffici pubblici e privati:

minimo euro 23,24

massimo euro 118,79

2. Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti 1), 2), 3) possono ridursi fino al 75 per cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione.

3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione richiede.

a) Prestazioni tecniche varie:

- 1) esame e studio della pratica e di documenti:

minimo euro 10,33

massimo euro 82,63

- 2) ricerche in archivi pubblici e privati e ispezioni di luoghi:

minimo euro 10,33

massimo euro 56,81

- 3) pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie che non importino particolare studio:

minimo euro 15,49

massimo euro 33,57

che importino particolare studio:

minimo euro 33,57
massimo euro 67,13
4) compilazione di moduli informativi o statistici di rilevamento semplice:
minimo euro 5,16
massimo euro 23,24
di rilevamento complesso:
minimo euro 23,24
massimo euro 77,47
5) redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta:
per moduli individuali:
minimo euro 3,67
massimo euro 12,91
per moduli cumulativi, diritto fisso:
minimo euro 10,33
massimo euro 23,24
per ciascun dipendente oltre il primo e fino a 10:
minimo euro 2,32
massimo euro 4,91
per ciascun dipendente da 11:
minimo euro 1,81
massimo euro 3,67
6) determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e predisposizione di dati contabili ed extracontabili per ciascun dipendente:
minimo euro 5,16
massimo euro 18,08

Capo III ONORARI PER PRESTAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 23: Inquadramenti ed iscrizioni

1. Per l'inquadramento e l'iscrizione dei soggetti obbligati presso istituti ed enti vari, spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:
 - a) aziende industriali, del credito, delle assicurazioni e similari; studi professionali, servizi, aziende commerciali, pubblici esercizi e similari; aziende artigiane ed altre piccole aziende; aziende agricole e similari; proprietari di fabbricati, enti pubblici e soggetti non compresi nelle precedenti voci; per ogni ente, sede o dipendenza cui è richiesta la procedura:
minimo euro 36,15
massimo euro 72,30
 - b) servizi domestici e similari:
minimo euro 10,33
massimo euro 23,24

Art. 24: Amministrazione del personale

1. Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti relativi alla amministrazione del personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (tabella A) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo per il T.F.R. (tabella B) e per ciascun dipendente.

Tabella A

per numero 1 dipendente

Minimo euro 18,08

Massimo euro 30,99

da numero 2 a 5 dipendenti

Minimo euro 11,36

Massimo euro 23,76

da numero 6 a 10 dipendenti

Minimo euro 8,78

Massimo euro 19,63

da numero 11 a 50 dipendenti

Minimo euro 6,71

Massimo euro 15,49

oltre 50 dipendenti
Minimo euro 4,91
Massimo euro 11,88

Tabella B

per numero 1 dipendente
Minimo 3,50
Massimo 7,00 per cento

da numero 2 a 5 dipendenti
Minimo 2,20
Massimo 6,50 per cento

da numero 6 a 10 dipendenti
Minimo 1,70
Massimo 5,00 per cento

oltre 11 dipendenti
Minimo 1,50
Massimo 4,00 per cento

Capo IV ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI

Art. 25: Onorari per funzioni particolari

1. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:

a) assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti:

interventi fino a n. 10 dipendenti:

minimo euro 23,24

massimo euro 136,15

interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:

minimo euro 36,15

massimo euro 118,79

interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti:

minimo euro 46,48

massimo euro 154,94

interventi oltre n. 50 dipendenti:

minimo euro 77,47

massimo euro 232,40

In caso di ispezione in forma congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di più organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto.

b) Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di euro 30,99.

c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penali e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di euro 30,99.

d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali, gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di euro 51,65.

Art. 26: Inquadramenti ed iscrizioni

1. Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti

a) selezione e ricerca di personale:

minimo euro 154,94

massimo euro 1032,91

nonché per ogni persona selezionata

minimo euro 10,33

massimo euro 30,99

b) analisi dei costi in materia di lavoro per unità lavorativa:

minimo euro 15,49

massimo euro 30,99

- c) partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro:
minimo euro 77,47
massimo euro 206,58
- d) interventi in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente:
minimo euro 51,65
massimo euro 154,94
- e) formulazione di contratti, atti di denuncia e similari:
con carattere di semplice rilevamento:
minimo euro 23,24
massimo euro 103,29
con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni:
minimo euro 51,65
massimo euro 206,58
- f) certificazioni e analisi di voci relative al costo del lavoro ed ogni altra certificazione attribuita dalle norme alla specifica competenza professionale:
minimo euro 51,65
massimo euro 154,94

Art. 27: Prestazioni amministrative, contabili e tributarie

1. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Roma, 10 giugno 1992

Il presidente: LOMONACO
Il segretario: CAROTTI